

Prot. Imp. 3066/4.1.2014  
del 20.11.14

## Protocollo sulla liquidazione degli onorari ai difensori di imputati e parti civili ammessi al patrocinio a spese dello Stato o di imputati irreperibili

Sottoscritto da Tribunale di Ferrara, Ordine degli Avvocati di Ferrara e Camera Penale Ferrarese

### Rilevato

- che l'art. 9 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012, n. 27) ha abrogato le tariffe per gli onorari spettanti ai professionisti la cui attività è regolamentata nel sistema ordinistico (e, quindi, anche per gli avvocati);
- che di conseguenza ogni riferimento contenuto nel D.P.R. 115/2002 alle "tariffe professionali" deve oggi intendersi ai parametri come contemplati dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55;
- che per stabilire gli importi degli onorari da liquidare ai difensori di imputati o parti civili ammessi a patrocinio a spese dello Stato ed equiparati (artt. 116 e 117) occorre, quindi, coordinare il testo del D.P.R. 115/2002 con la nuova normativa in materia di parametri;
- che il d.m. 55/2014 con riguardo al settore penale prevede la liquidazione in relazione alle fasi del giudizio (di studio della controversia, introduttiva, istruttoria e/o dibattimentale, decisionale);
- che per ogni fase e per ogni autorità il d.m., all'art. 12, individua dei valori definiti "medi" i quali possono essere, di regola, aumentati fino all'80%, o diminuiti fino al 50%;
- che, a sua volta, l'art. 82 D.P.R. 115/2002 stabilisce che "l'onorario e le spese liquidati ... non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti";
- che, in ogni caso, l'art. 106 bis D.P.R. 115/2002 (introdotto dalla Legge di stabilità del 27 dicembre 2013, n. 302) dispone che gli importi siano *ridotti di un terzo*;
- che, infine, l'art. 2 d.m. 55/2014 dispone che al difensore spettino le spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione e che, ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002 al difensore spetta anche la liquidazione delle spese sostenute (ove adeguatamente documentate);

### ritenuto

- che la redazione delle tabelle di riferimento per la liquidazione degli onorari oggetto del presente Protocollo d'Intesa debba necessariamente tenere conto dei sopra richiamati principi;

### si conviene quanto segue:

- i processi (e le conseguenti note spese) vengono distinti in tre differenti tipologie: Sezione I (processi di rapida definizione) per i quali il valore dei parametri viene individuato nel minimo o in un valore forfettario, prossimo al minimo, per i processi celebrati con rito abbreviato non condizionato; Sezione II (processi mediamente complessi con esercizio di attività istruttoria) per i quali il valore dei parametri viene individuato in una cifra compresa tra il minimo ed il valore mediano; Sezione III (processi di rilevante complessità con esercizio di plurime attività istruttorie) per i quali il valore dei parametri è quello mediano (che alla luce dell'art. 82 D.P.R. 115/2002 costituisce il valore massimo liquidabile nel patrocinio a spese dello Stato);
- tutti i valori individuati per ciascuna fase tengono già conto della riduzione di un terzo prevista dall'art. 106 bis D.P.R. 115/2002;
- si ritengono di "*rapida definizione*" (e, quindi, rientranti nella Sezione I) i processi per i quali viene svolta una ridotta attività istruttoria e che si concludono in un'unica udienza o al

- massimo tre, nonché i processi che si concludono con riti alternativi;
- si ritengono "*mediamente complessi*" (e, quindi, rientranti, nella Sezione II) i processi in cui le udienze siano superiori a tre e in cui sia esercitata attività istruttoria;
  - si ritengono di "*rilevante complessità*" i processi in cui le udienze siano superiori alle sei e nei quali, tenuto conto anche della gravità e del numero delle imputazioni, sia esercitata una cospicua attività istruttoria;
  - nella predisposizione delle tabelle è stata prevista la liquidazione di tutte le fasi del giudizio (studio, introduttiva, istruttoria o dibattimentale, decisionale) così contemplate dall'art. 12, comma 3, d.m. 55 del 2014 a cui si rinvia per l'individuazione delle attività comprese nelle varie fasi. Si precisa, tuttavia, che la liquidazione della *fase introduttiva* è meramente eventuale concernendo essa – secondo la definizione dell'art. 12, comma 3, d.m. 55 del 2014 – solo i casi in cui il difensore abbia predisposto *atti introduttivi* (quali denunce, esposti, richieste, opposizioni, impugnazioni, memorie, etc.);
  - le tabelle previste dal presente protocollo si applicano alla liquidazione dei patrocini a spese dello Stato sia per gli imputati che per le parti civili, nonché alle liquidazioni *ex artt.* 116 e 117 D.P.R. 115/2002;

### Sezione I "Processi di rapida definizione"

#### TRIBUNALE MONOCRATICO

**1) Processi con ridotta attività istruttoria e massimo tre udienze (nonché processi celebrati con rito abbreviato condizionato) e appello avverso sentenze del Giudice di Pace:**

Fase di studio	150,00 €
Fase introduttiva	180,00 €
Fase istruttoria	360,00 €
Fase decisionale	450,00 €

Nell'ipotesi in cui la liquidazione riguardi tutte le fasi l'importo complessivo è di € 1.140,00 (oltre spese generali, spese documentate, IVA e CPA come per legge).

**2) Processi con richiesta di rito abbreviato non condizionato**

Fase di studio	170,00 €
Fase decisionale	480,00 €

Il totale della nota spese è di € 650,00 (oltre spese generali, spese documentate, IVA e CPA come per legge)

**3) Processi con richiesta di applicazione pena *ex art.* 444 c.p.p., oblazione o con remissione di querela**

Fase di studio	150,00 €
Fase decisionale	450,00 €

Il totale della nota spese è di € 600,00 (oltre spese generali, spese documentate, IVA e CPA come per legge)

**N.B. In questa sezione possono essere collocati anche i giudizi direttissimi innanzi al Tribunale monocratico**

#### **TRIBUNALE COLLEGALE**

Fase di studio	150,00 €
Fase introduttiva	240,00 €
Fase istruttoria	450,00 €
Fase decisionale	450,00 €

Nell'ipotesi in cui la liquidazione riguardi tutte le fasi l'importo complessivo è di € 1.290,00 (oltre spese generali, spese documentate, IVA e CPA come per legge)

**N.B. In questa sezione possono essere collocati anche i giudizi direttissimi innanzi al Tribunale collegiale.**

**Per l'ipotesi in cui tali processi si concludano con richiesta di applicazione pena:**

Fase di studio	170,00 €
Fase decisionale	480,00 €

Il totale della nota spese è di € 650,00 (oltre spese generali, spese documentate, IVA e CPA come per legge)

**Per l'ipotesi in cui tali processi si concludano con giudizio abbreviato non condizionato:**

Fase di studio	150,00 €
Fase decisionale	450,00 €

Il totale della nota spese è di € 600,00 (oltre spese generali, spese documentate, IVA e CPA come per legge)

#### **CORTE D'ASSISE**

**1) Processi con ridotta attività istruttoria e massimo tre udienze:**

Fase di studio	240,00 €
Fase introduttiva	450,00 €
Fase istruttoria	750,00 €
Fase decisionale	900,00 €

Nell'ipotesi in cui la liquidazione riguardi tutte le fasi l'importo complessivo è di € 2.340,00 (oltre spese generali, spese documentate, IVA e CPA come per legge)

#### **Sezione II "Processi mediamente complessi"**

##### **TRIBUNALE MONOCRATICO**

Fase di studio	220,00 €
----------------	----------

Fase introduttiva	270,00 €
Fase istruttoria	540,00 €
Fase decisionale	675,00 €

Nell'ipotesi in cui la liquidazione riguardi tutte le fasi l'importo complessivo è di € 1.705,00 (oltre spese generali, spese documentate, IVA e CPA come per legge)

#### **TRIBUNALE COLLEGIALE**

Fase di studio	220,00 €
Fase introduttiva	360,00 €
Fase istruttoria	675,00 €
Fase decisionale	675,00 €

Nell'ipotesi in cui la liquidazione riguardi tutte le fasi l'importo complessivo è di € 1.930,00 (oltre spese generali, spese documentate, IVA e CPA come per legge).

#### **CORTE D'ASSISE**

Fase di studio	360,00 €
Fase introduttiva	675,00 €
Fase istruttoria	1.125,00 €
Fase decisionale	1.350,00 €

Nell'ipotesi in cui la liquidazione riguardi tutte le fasi l'importo complessivo è di € 3.510,00 (oltre spese generali, spese documentate, IVA e CPA come per legge)

#### **Sezione III "Processi di rilevante complessità"**

##### **TRIBUNALE MONOCRATICO**

Fase di studio	300,00 €
Fase introduttiva	360,00 €
Fase istruttoria	720,00 €
Fase decisionale	900,00 €

Nell'ipotesi in cui la liquidazione riguardi tutte le fasi l'importo complessivo è di € 2.280,00 (oltre spese generali, spese documentate, IVA e CPA come per legge)

##### **TRIBUNALE COLLEGIALE**

Fase di studio	300,00 €
Fase introduttiva	480,00 €
Fase istruttoria	900,00 €
Fase decisionale	900,00 €

Nell'ipotesi in cui la liquidazione riguardi tutte le fasi l'importo complessivo è di € 2.580,00 (oltre spese generali, spese documentate, IVA e CPA come per legge).

#### **CORTE D'ASSISE**

Fase di studio	480,00 €
Fase introduttiva	900,00 €
Fase istruttoria	1.500,00 €
Fase decisionale	1.800,00 €

Nell'ipotesi in cui la liquidazione riguardi tutte le fasi l'importo complessivo è di € 4.680,00 (oltre spese generali, spese documentate, IVA e CPA come per legge)

#### **MODALITA' REDAZIONE NOTA SPESE**

##### **1) Patrocinio a spese dello Stato**

Nell'istanza di liquidazione il difensore deve indicare la data ed il numero del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che deve, altresì, essere allegato.

Il difensore deve, inoltre, espressamente indicare che intende chiedere l'applicazione degli importi di cui al presente Protocollo.

Per i cittadini extracomunitari è necessario allegare anche la dichiarazione dell'Ambasciata dalla quale risulti che l'imputato non ha prodotto redditi all'estero. Alla luce dell'orientamento della Suprema Corte (v. sent. Cass., sez. IV, 26 maggio 2009, n. 21999) laddove l'Ambasciata non fornisca alcuna risposta entro il termine di trenta giorni, l'istante potrà allegare alla richiesta di patrocinio a spese dello Stato dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 94, comma 2, DPR 115/2002.

All'atto della presentazione dell'istanza di ammissione a patrocinio a spese dello Stato può essere depositata la richiesta all'Ambasciata con la riserva di produrre la certificazione non appena la stessa sarà rilasciata. Il Tribunale, ove presenti gli altri presupposti, procederà, ove presenti gli altri presupposti, all'ammissione, subordinata all'integrazione documentale.

##### **2) Imputato irreperibile (art. 159 c.p.p. e 117 D.P.R. 115/2002)**

Nell'istanza di liquidazione il difensore deve allegare il provvedimento di nomina a difensore d'ufficio e il decreto di irreperibilità.

Il difensore deve, inoltre, espressamente indicare che intende chiedere l'applicazione degli importi di cui al presente Protocollo.

##### **3) Irreperibile di fatto (art. 161, comma 4, c.p.p. e art. 117 D.P.R. 115/2002)**

Come noto, la giurisprudenza ha ormai equiparato il c.d. irreperibile di fatto (ovvero colui a cui le notifiche sono effettuate presso il difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p.) all'imputato formalmente

dichiarato irreperibile ai sensi dell'art. 159 c.p.p.

Occorre, tuttavia, distinguere differenti ipotesi:

- Imputato irreperibile di fatto che risulti senza fissa dimora sul territorio dello Stato e per il quale dal fascicolo della Procura e del Tribunale non emerga alcuna notizia o alcun indirizzo utile al rintraccio: in tal caso il difensore deve limitarsi semplicemente a presentare istanza di liquidazione dell'onorario ai sensi dell'art. 117 D.P.R. 115/2002
- Imputato irreperibile di fatto per il quale dal fascicolo della Procura o del Tribunale risulti l'indicazione di una residenza: in tal caso il difensore, prima di poter procedere alla richiesta di liquidazione il difensore deve procedere al recupero del proprio credito professionale ai sensi dell'art. 116 D.P.R. 115/2002 e, in caso di esito negativo, potrà procedere con la richiesta di liquidazione ai sensi dell'art. 117 D.P.R. 117/2002.

A tal fine, si ritengono adempimenti sufficienti a dimostrare l'impossibilità di recupero del credito:

a) lettera raccomandata a/r con richiesta di saldo della parcella non consegnata al destinatario per irreperibilità

b) certificato anagrafico attestante l'irreperibilità o la residenza presso l'indirizzo a cui è risultato impossibile il recapito della missiva.

Ferrara, lì 20.11.2014

Il Presidente del Tribunale di Ferrara

Dott. Pasquale Mastorano

Il Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Ferrara

Dott. Luca Marini

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara

Avv. Piero Giubelli

Il Presidente della Camera Penale Ferrarese "Avv. Franco Romani"

Avv. Alessandra Palma